



Termine di referendum: 19 gennaio 2023

Legge federale sull'assicurazione malattie

(LAMal)

(Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b)

Modifica del 30 settembre 2022

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 2019¹,
decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 47c Sorveglianza dei costi

¹ Nei settori per i quali devono concludere una convenzione tariffale secondo l'articolo 43 capoverso 4, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori o le loro rispettive federazioni prevedono un monitoraggio congiunto dell'evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi, nonché misure correttive in caso di evoluzione non spiegabile delle quantità, dei volumi e dei costi.

² Le misure di cui al capoverso 1 vanno integrate:

- a. in convenzioni tariffali applicabili a livello cantonale; o
- b. in convenzioni tariffali applicabili in tutta la Svizzera; se concernono strutture tariffali uniformi stabilite a livello nazionale, le misure vanno integrate in convenzioni applicabili in tutta la Svizzera.

³ Le convenzioni di cui al capoverso 2 sono sottoposte per approvazione all'autorità competente secondo il loro campo d'applicazione. L'autorità di approvazione considera adeguatamente il rischio di un approvvigionamento insufficiente o eccessivo.

¹ FF 2019 4981

² RS 832.10

4 Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitore di prestazioni, le misure di cui al capoverso 1 prevedono almeno:

- a. la sorveglianza dell'evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
- b. la sorveglianza dell'evoluzione dei costi o volumi fatturati.

5 Le convenzioni di cui al capoverso 2 indicano i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi, segnatamente i progressi medico-tecnici, l'evoluzione socio-demografica e gli sviluppi politici. Prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità, dei volumi o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione.

6 Tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori si attengono alle misure convenute secondo il capoverso 1 per il rispettivo settore.

Art. 52 cpv. 1 lett. b e 3, primo periodo

¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

- b. l'UFSP appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicinali confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specialità).

³ Le analisi, i medicinali, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione ai sensi del capoverso 1. ...

Art. 52a Diritto di sostituzione

¹ Se nell'elenco delle specialità figurano più medicinali con la stessa composizione di principi attivi, a parità di idoneità medica il farmacista può consegnare all'assicurato il medicamento più vantaggioso sotto il profilo economico, salvo che il medico o il chiropratico abbia prescritto esplicitamente la consegna del preparato originale.

² Se sostituisce il medicamento prescritto con uno più vantaggioso, la persona che consegna il medicamento ne informa la persona che l'ha prescritto.

³ Il Consiglio federale può stabilire condizioni alle quali i medicinali non sono considerati di pari idoneità medica.

Art. 53 cpv. 1bis

^{1bis} Le organizzazioni degli assicuratori d'importanza nazionale o regionale che, conformemente agli statuti, si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri nell'ambito dell'applicazione della presente legge sono legittimate a ricorrere contro le decisioni prese dai governi cantonali in virtù dell'articolo 39.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022

Le convenzioni concernenti il monitoraggio dei costi e le misure correttive di cui all'articolo 47c capoverso 2 vanno sottoposte per approvazione all'autorità competente entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2022.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2022

Termine di referendum: 19 gennaio 2023

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 15 dicembre 2000³ sugli agenti terapeutici

Art. 14 cpv. 3

³ Per i medicinali oggetto di importazioni parallele, nell'ambito della procedura di omologazione l'Istituto prevede agevolazioni per quanto concerne le esigenze in materia di caratterizzazione del prodotto e di informazione sul medicamento.

2. Legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 27^{sexies} Misure di gestione strategica dei costi

¹ I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l'UFAS prevedono misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 applicabili in tutta la Svizzera.

² Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitori di prestazioni, le misure prevedono almeno:

- a. la sorveglianza dell'evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
- b. la sorveglianza dell'evoluzione dei costi fatturati.

³ Le convenzioni prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. Indicano inoltre i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dall'assicurazione che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi.

⁴ Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2.

⁵ Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l'UFAS non si accordano sulle misure di gestione strategica dei costi di cui al capoverso 1, queste sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni comunicano gratuitamente al Consiglio federale le informazioni necessarie per stabilire le misure.

³ RS 812.21

⁴ RS 831.20

⁶ In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5, il DFI può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati e le loro federazioni. Le sanzioni consistono:

- a. nell'ammonimento;
- b. nella multa sino a 20 000 franchi.

⁷ Tutti i fornitori di prestazioni e l'UFAS si attengono alle misure di gestione strategica dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 per il rispettivo settore.

3. Legge federale del 20 marzo 1981⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 56 cpv. 1, primo periodo

¹ Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi. ...

4. Legge federale del 19 giugno 1992⁶ sull'assicurazione militare

Art. 26 cpv. 1, primo periodo

¹ L'assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d'accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi. ...

⁵ RS 832.20

⁶ RS 833.1

